



Repertorio n. 137.116-----Raccolta n. 28.705-

-----**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA**-----

-----**REPUBBLICA ITALIANA**-----

L'anno duemilaventi (2020), il giorno ventotto (28) del mese di ottobre in Taranto e nel mio studio sito alla Via XX Settembre civico 3, alle ore 9.00 (ore nove e minuti zero).-----

Dinanzi a me **Avv. ANGELINA LATORRACA, Notaio in Taranto**, iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Taranto, -----
-----è presente-----

- **FORNARO ORONZO**, nato a Grottaglie il giorno 20 febbraio 1977, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma quale Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione "**CROCE VERDE SAN MARZANO**", con sede in San Marzano di San Giuseppe alla Via Piave sn, ove domicilia per la carica, codice fiscale 90025780736, costituita con atto a mio rogito in data 16 marzo 1992, registrato a Taranto il giorno 18 marzo 1992 al n. 1309, il cui statuto modificato è stato registrato a Taranto il giorno 20 ottobre 1993 al n. 0/1131.-----

Dell'identità personale, qualifica e poteri del comparso, cittadino italiano, sono io Notaio certo.-----

E quivi detto comparso mi dichiara che sono convenuti in questo luogo, giorno ed ora i soci della predetta associazione, regolarmente convocati a norma dello Statuto, per costituirsi in assemblea straordinaria e deliberare appunto in sede straordinaria sugli argomenti di cui in appresso e mi invita a far constare da pubblico verbale le risultanze dell'assemblea e le delibere che la stessa sarà per adottare.-----

Al che aderendo io Notaio do atto di quanto segue.-----

Assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del Consiglio Direttivo signor Fornaro Oronzo il quale constata che sono presenti n. 5 (cinque) soci dei n. 40 (quaranta) aventi diritto di voto, dei quali n. 1 (uno) rappresentato per delega, il Consiglio Direttivo nelle persone di se medesimo quale Presidente, Fornaro Vincenzo quale Vice Presidente e Gianfrate Francesco quale consigliere e dichiara quindi che la presente assemblea è validamente costituita ai sensi del Titolo VI dello Statuto, potendo conseguentemente deliberare sugli argomenti posti al seguente.-----

-----**ORDINE DEL GIORNO**-----

- Modifica/revisione/adequamento alla normativa vigente dell'attuale statuto dell'Associazione **CROCE VERDE SAN MARZANO**.-----

Aperta la discussione il Presidente illustra all'assemblea che è necessario adeguare lo statuto alle disposizioni di cui al D.lgs. 117/2017 e, conseguentemente adottare un nuovo testo di Statuto.-----

Dà quindi lettura all'assemblea del nuovo Statuto e chiede l'approvazione dello stesso.-----

Dopo breve discussione il Presidente mette in votazione il

Registrato a Taranto

il 28/10/2020

al n. 14960

Euro 20,00



suddetto ordine del giorno e l'Assemblea, udita la relazione
approva all'unanimità e-----

-----delibera-----

1) di adeguare l'attuale statuto alle disposizioni di cui al
D.lgs. 117/2017 e adottarne uno nuovo che così come modifica-
to si allega al presente atto sotto la lettera "A" per farne
parte integrante e sostanziale.-----

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo chie-
sto la parola il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle
ore 9,40 (ore nove e minuti quaranta).-----

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico
dell'Associazione.-----

Il comparente autorizza me Notaio al trattamento dei dati per-
sonali contenuti nel presente atto e nella documentazione pre-
paratoria, sia per il compimento degli adempimenti dovuti in
esecuzione dello stesso che per esigenze organizzative
dell'ufficio.-----

-----Ri

chiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto da me redatto
e letto, unitamente a quanto allegato, al comparso che, su
mia interpellanza, lo approva dichiarandolo conforme alla sua
espressa volontà ed in conferma lo sottoscrive con me Notaio.
Dattiloscritto da persona di mia fiducia su due pagine di un
foglio.-----

Firmato: Fornaro Oronzo-----

Angelina Latorraca Notaio-----

Vi è il sigillo-----



-----**STATUTO**-----

-----**CROCE VERDE S. MARZANO - ODV**-----

Costituzione - Denominazione - Sede - Durata-----

Art. 1. È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in San Marzano di San Giuseppe, quale Ente del terzo settore, l'associazione denominata "**CROCE VERDE S. MARZANO - ODV**" in conformità al dettato del D.Lgs 117/2017. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) allorquando istituito.-----
Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.-----

L'Associazione ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 117/2017 e della "Direttiva per l'azione amministrativa regionale in materia di riconoscimento di persone giuridiche private per le Associazioni e le Fondazioni" richiederà il riconoscimento della personalità giuridica avendo la disponibilità di un patrimonio minimo costituito da: una somma liquida e disponibile e da beni diversi dal denaro non inferiore ad Euro 15.000,00 (quindicimila).-----

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.-----

Art. 2. L'associazione "**CROCE VERDE S. MARZANO - ODV**", più avanti chiamata per brevità associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.-----

Finalità e attività-----


Art. 3. L'Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore.-----

L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione, svolgendo in via principale in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore-----

a) interventi e servizi sociali-----

b) interventi e prestazioni sanitarie-----


Allegato "A"
al n. 137.116
di Repertorio e
al n. 28.705
di Raccolta



- c) prestazioni sociosanitarie (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001):-----
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;-----
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;-----
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;-----
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;-----
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;-----
- m) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;-----
- n) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;-----
- o) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;-----
- p) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;-----
- q) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.-----
- Interventi e prestazioni sanitarie:-----
- trasporto sanitario e di emergenza urgenza;-----
 - trasporto sociosanitario a mezzo di autoambulanza;-----
 - gestione di servizi sociali, sociosanitari o assistenziali;-----
 - servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche;-----
 - iniziative di formazione e informazione sanitaria;-----
 - educazione, nonché attività culturali di interesse sociale



- con finalità educativa;-----
- iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita;-----
 - organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità; assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali;-----
 - iniziative e attività di protezione civile, tutela dell'ambiente, interventi e servizi e attività finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;-----
 - costituzione di gruppi di lavoro e partnership con Enti pubblici e privati per sviluppare l'organizzazione, l'avvio, il coordinamento e la gestione di attività nello specifico ambito statutario;-----
 - promuovere uno stile di vita sano, naturale e sostenibile, nel rispetto dell'ambiente e delle persone, anche attraverso l'informazione e formazione sulla sana e corretta alimentazione, la pratica dello sport e corretti stili di vita;-----
 - formazione e inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e disabili;-----
 - interventi e prestazioni sanitarie;-----
 - servizi di soccorso e assistenza bici-soccorso e moto-soccorso;-----
 - servizi di soccorso e assistenza in acqua;-----
 - gestione di servizi sociali, sociosanitari o assistenziali, compreso il servizio di teleassistenza e soccorso;-----
 - iniziative di formazione e informazione sanitaria, educazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;-----
 - attività culturali, artistiche o ricreative e sportive di interesse sociale, anche in raccordo con Amministrazioni pubbliche e/o Associazioni del territorio, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e di attività di interesse generale;-----
 - organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;-----
 - servizi innovativi di contrasto alla povertà e alle "nuove povertà" mettendo concretamente la persona al centro dell'attenzione, nella consapevolezza che il periodo di crisi colpisce i beni materiali, ma anche riconoscendo che i beni relazionali sono fondamentali nella vita di ogni individuo;---
 - attivare servizi innovativi nel settore socio-assistenziale rivolto a famiglie ed anziani in difficoltà: Telesoccorso, Te-



le controllo e Telemedicina, consegna gratuita a domicilio medicinali, presidi sanitari e "piccola spesa", assistenza socioculturale, assistenza ai senza-tetto, aiuti alimentari (in collaborazione con il Banco Alimentare);-----

- favorire ed organizzare manifestazioni culturali, artistiche, musicali, e spettacolistiche con il contributo ed il sostegno di Enti pubblici, Università ed altri soggetti pubblici e privati.-----

Art. 5. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.-----

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.-----

Art. 6. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.-----

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.-----

Per le attività d'interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che le stesse siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei limiti di cui all'art. 6 D.Lgs.n.117/2017.-----

Soci-----

Art. 7. Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente il proprio tempo libero e le proprie capacità.-----

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di volontariato.-----

I minori di età dai 14 ai 18 anni possono essere ammessi quali soci o volontari dell'associazione con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.-----

I soci iscritti all'Associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti. I soci di età inferiore ai diciotto anni esercitano i propri diritti ed adempiono i propri doveri associativi a mezzo del loro rappresentante legale.-----

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pa-

gamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.-----

Art. 8. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.-----

Art. 9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 (sessanta) giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 (sessanta) giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.-----

Diritti e doveri dei soci-----

Art. 10. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.-----

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 (quindici) giorni.-----

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 (otto) giorni, dall'appartenenza all'associazione.-----

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.-----

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.-----

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.-----

Perdita della qualità di socio-----

Art. 11. La qualità di socio si perde:-----

- a. per morte;-----
- b. per morosità nel pagamento della quota associativa;-----
- c. dietro presentazione di dimissioni scritte;-----
- d. per esclusione.-----

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.-----

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 (sessanta) di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal ricorso medesimo.-----

Volontari-----

Art. 12. Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale,



attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.-----

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.-----

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.-----

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. n. 117/17 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 (dieci) euro giornalieri e 150 (centocinquanta) euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.-----

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.-----

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.-----

I soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.-----

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.-----

Sostenitori-----

Art. 13. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.-----

Lavoratori-----

Art. 14. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.-----

Organi Sociali e Cariche Elettive-----

Art. 15. Sono organi dell'associazione:-----

a. l'Assemblea dei soci;-----

b. il Consiglio Direttivo;-----

c. l'Organo di controllo, laddove eletto.-----

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.-----

L'Assemblea-----

Art. 16. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascuno associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.-----

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:-----

- almeno una volta all'anno; -----
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;-----
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.-----

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.-----


Art. 17. L'Assemblea, è convocata almeno 10 (dieci) giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.-----

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.-----

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.-----

Art. 18. L'Assemblea ha i seguenti compiti:-----

- discute ed approva il bilancio-----
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;----
- definisce il programma generale annuale di attività;-----
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;-----
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;-----
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;-----
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;---
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;--
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita



della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;-----

- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal consiglio direttivo;-----

- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;---

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;-----

- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;-----

- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.----

Art. 19. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce in avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.-----

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.-----

Art. 20. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.-----

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.-----

Art. 21. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.-----

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.--

Consiglio Direttivo-----

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 9 (nove) componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.-----

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.-----

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.-----

I consiglieri entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della lo-

ro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.-----

Art. 23. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.-----

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale o a mezzo e-mail almeno per 10 (dieci) giorni prima della riunione.-----


Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.-----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.-----

Art. 24. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.-----

Nello specifico:-----

- elegge tra i propri componenti il presidente;-----
- elegge tra i propri componenti il vice presidente;-----
- elegge il tesoriere e il segretario;-----
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;-----
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;-----
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;-----
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;-----
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;-----
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;-----
- conferisce procure generali e speciali;-----
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;-----
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;-----
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;-----
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;-----



- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.-----

Art. 25. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.-----

Il Presidente-----

Art. 26. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.-----

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.-----

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.-----

Il Tesoriere-----

Art. 27. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.-----

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.-----

Il Segretario-----

Art. 28. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.-----

L'Organo di controllo-----

Art. 29. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.-----

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devo-



no essere posseduti da almeno uno dei componenti.-----

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.-----

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.-

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.-----

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.-----

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio-----

Art. 30. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.-----

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.-----

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero) il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.-----

Art. 31. Le entrate dell'associazione sono costituite da:-----

- a. dalle quote degli aderenti;-----
- b. da contributi di privati;-----
- c. da rimborsi derivanti da convenzioni;-----
- d. da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;-----
- e. da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni;-----
- f. da rendite patrimoniali e finanziarie;-----
- g. da attività di raccolta fondi;-----
- h. da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;-----
- i. da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volonta-



ri curata direttamente dall'associazione;-----
j. da somministrazione occasionale di alimenti e bevande;-----
k. da somministrazione di alimenti e bevande in ragione del
carattere assistenziale dell'associazione;-----
l) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi
internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al soste-
gno di specifiche e documentate attività o progetti;-----
m) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e pro-
duttive marginali;-----
n) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui
all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e smi, comunque secondarie e
strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui
all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo perven-
ga all'associazione.-----

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e
strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di inte-
resse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missio-
ne o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o
nella nota integrativa al bilancio.-----

Art. 32. Il patrimonio sociale è costituito da:-----

- a) beni immobili e mobili;-----
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;-----
- c) donazioni, lasciti o successioni;-----
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.-----

Art. 33. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secon-
do le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguim-
ento delle finalità dell'associazione.-----

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni,
esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane
di proprietà dell'associazione.-----

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avan-
zi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondato-
ri, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed
altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di re-
cesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del
rapporto associativo.-----

Libri sociali-----

Art. 34. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:-

- a) libro degli associati -----
- b) registro dei volontari;-----
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle
assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali re-
datti per atto pubblico;-----
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio
direttivo e di eventuali altri organi sociali.-----

Pubblicità e trasparenza-----

Art. 35. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pub-
blicità e trasparenza degli atti relativi all'attività
dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o
rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il



libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.-----

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.---
Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.-----

Bilancio sociale e informativa sociale-----

Art. 36. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.-----

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni-----

Art. 37. Lo scioglimento dell'associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art.20 comma 2 dello statuto.-----

In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.-----

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.-----

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.-----

Norma finale-----

Art. 38. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.-----

Firmato: Fornaro Oronzo-----

Angelina Latorraca Notaio-----

Vi è il sigillo-----



È copia conforme all'originale che
ha le prescritte firme e si rilascia
per uso
Taranto, addì 4 NOVEMBRE 2020

